

DELIBERAZIONE 29 NOVEMBRE 2012
502/2012/R/COM

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE DI MORA DA APPLICARE IN CASO DI RITARDO SUI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 novembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 (di seguito: decreto legislativo 98/48);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 7 marzo 1996, n.108;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato generale per gli affari economici, alla Cassa, inviata per conoscenza all'Autorità in data 1 febbraio 2002 (prot. Autorità n. 2827 dell'8 febbraio 2002) (di seguito: direttiva 1 febbraio 2002);
- il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 12 novembre 2003, n. 129/03 (di seguito: deliberazione 129/03);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 156/07);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 156/07 (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);

- l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 119/10 (di seguito: TUSG);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2010, ARG/gas 184/10 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/10)
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 184/10 (di seguito: RTTG);
- l'Allegato B alla deliberazione ARG/gas 184/10 (di seguito: RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- l'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIME).

CONSIDERATO CHE:

- il combinato disposto degli articoli 1 e 2, del decreto legislativo 98/48 e dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, prevede che l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) sia disciplinata con provvedimento dell'Autorità, adottato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- il tasso d'interesse moratorio praticato dalla Cassa fino al 21 novembre 2003 è stato determinato dal Ministero del Tesoro, poi Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la direttiva 13 febbraio 1980 e la direttiva 1 febbraio 2002, adottate ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 98/48;
- secondo la direttiva 1 febbraio 2002, la quantificazione del tasso di interesse deve essere effettuata con un provvedimento formale dell'Autorità;
- la medesima direttiva dispone che, data la caratteristica risarcitoria attribuita agli interessi, il tasso di interesse di mora non può che tenere conto dell'andamento dei tassi di mercato e quindi parametrarsi ad un valore di mercato ufficiale nel rispetto dell'esigenza "di prevenire ed evitare attraverso il tardivo pagamento delle contribuzioni dovute alla Cassa, un ingiusto arricchimento da parte dei debitori, ipotesi possibile in caso di tasso di interesse di mora particolarmente conveniente rispetto ad altri tassi o a quelli del sistema bancario";
- con la deliberazione 129/03, l'Autorità, riproducendo il contenuto delle direttive 13 febbraio 1980 e 1 febbraio 2002, ha previsto che in caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applichi sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari all'Euribor a un mese base 360 maggiorato di 3,5 punti percentuali;
- l'applicazione del sopraccitato tasso è stata recentemente confermata per il settore elettrico dalla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 199/11 nel TIT e nel TIME e, per il settore gas, dalla deliberazione ARG/gas 159/08 nella RTDG;
- ulteriori provvedimenti dell'Autorità prevedono il tasso di interesse di mora che regola il rapporto tra la Cassa e gli esercenti in caso di ritardo o mancato versamento delle somme dovute tra i quali: il TIV, la RTTG, il TIVG, il TUSG;

- con nota prot. n. 4365 del 14 giugno 2012 (prot. Autorità n. 18636 del 20 giugno 2012), la Cassa:
 - ha segnalato all’Autorità che, nel corso del 2011 e durante l’inizio del 2012, si è assistito ad un significativo aumento dei casi di morosità degli esercenti in relazione all’esazione delle prestazioni patrimoniali imposte;
 - ha rappresentato all’Autorità la necessità di procedere ad una rideterminazione del tasso di mora applicato dalla Cassa medesima in misura non inferiore al tasso di remunerazione del capitale di debito utilizzato dall’Autorità per la determinazione del tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto.

RITENUTO OPPORTUNO ED URGENTE:

- al fine di “prevenire ed evitare attraverso il tardivo pagamento delle contribuzioni dovute alla Cassa, un ingiusto arricchimento da parte dei debitori, ipotesi possibile in caso di tasso di interesse di mora particolarmente conveniente rispetto ad altri tassi o a quelli del sistema bancario”, avviare un procedimento:
 - per la modifica del tasso di interesse di mora richiesto dalla Cassa agli esercenti, in caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute in relazione all’esazione di prestazioni patrimoniali imposte;
 - per prevedere un unico tasso di interesse di mora da applicare in caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute a diverso titolo dagli esercenti alla Cassa

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato all’adozione di modifiche alla regolazione vigente in tema di tasso di interesse di mora richiesto dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico agli esercenti, in caso di mancato o parziale versamento:
 - delle somme dovute in relazione all’esazione di prestazioni patrimoniali imposte;
 - delle somme dovute a diverso titolo dagli esercenti alla Cassa medesima;
2. di prevedere che, nell’ambito di tale procedimento, qualora sia ritenuto opportuno, possano essere acquisiti ulteriori elementi conoscitivi utili per la formazione e l’adozione dei provvedimenti di cui al punto 1 in relazione alla modifica del tasso di interesse di mora, anche per il tramite della pubblicazione di documenti per la consultazione, al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati, siano essi distributori, formazioni associative o altri portatori di interessi legittimi;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità;
4. di notificare il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

29 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni